

OLTRE LO SPORT

Associazione culturale Padova



STATUTO

*approvato dall'assemblea dei soci
in data 10 novembre 2010*

INDICE

art. 1 – denominazione e sede.....	6
art. 2 - finalita'.....	6
art. 3 – soci.....	7
art. 4 – diritti e doveri dei soci.....	7
art. 5 - recesso ed esclusione del socio.....	8
art. 6 - organi.....	8
art. 7 – l’assemblea.....	8
art. 8 - compiti dell'assemblea.....	9
art. 9 - validita' dell'assemblea.....	9
art. 10 - verbalizzazione.....	9
art. 11 - consiglio direttivo.....	9
art. 12 - presidente.....	10
art. 13 - risorse economiche.....	10
art. 14 - rendiconto economico-finanziario.....	10
art. 15 - scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	11
art. 16 - disposizioni transitorie e finali.....	11

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Oltre lo sport" con sede in via Corrado n. 4 nel Comune di Padova.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. Le finalità che si propone sono in particolare dirette ad attuare e infondere la cultura della partecipazione, della ricerca di informazione e del vivere sano per perseguire il benessere psicofisico.

4. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'associazione svolgerà le seguenti attività:

a) attività di formazione e scientifica: avvalendosi in particolare delle numerose e qualificate presenze cittadine, organizzazione di momenti educativi e didattici, convegni e stages, finalizzati all'informazione in tema di istituzioni e società, giustizia, ambiente, consumo responsabile, educazione alimentare, medicina alternativa e naturale, scienze umane e naturali, salute e bellezza, primo soccorso, sicurezza;

b) attività culturali: promozione di eventi culturali nei campi della musica, dell'arte figurativa, della letteratura, dello spettacolo o altro, privilegiando la disponibilità di interlocutori che favoriscano la diffusione della conoscenza del patrimonio storico e artistico della città di Padova e dell'area veneta, ma anche delle varie forme dell'arte;

c) attività editoriale: pubblicazione di riviste, di testi in materie inerenti l'attività e le finalità istituzionali;

d) attività sportive: organizzazione e partecipazione a gare e tornei, manifestazioni, incontri, raduni, corsi per la pratica e diffusione di sport;

e) attività ricreative, turistiche e socializzanti: incontri, manifestazioni e rassegne, giochi di società, escursioni sociali per favorire l'integrazione tra gli associati;

f) attività di solidarietà: iniziative dirette a contribuire alla crescita di bambini e madri in ambienti di particolare difficoltà;

g) contribuzione alle attività delle organizzazioni non governative tese all'educazione e alla promozione delle attività economiche di piccole cooperative nei paesi in via di sviluppo.

5. L'associazione potrà perseguire iniziative dirette a contribuire alla crescita di bambini e madri in ambienti di particolare difficoltà.

6. L'associazione potrà svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio, inclusa la gestione di impianti e attrezzature sportive, nonché richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per lo svolgimento delle attività statutarie.

7. Quale attività sussidiaria, anche per favorire un maggior coinvolgimento dei soci alle attività del circolo ed attuare gli scopi statutari, l'associazione potrà svolgere attività di mensa interna con somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati propri o di altri circoli.

8. L'associazione potrà anche svolgere attività commerciale quale la sponsorizzazione o la vendita di materiale sportivo o affine agli associati propri o di altri circoli, in conformità con le leggi vigenti.

ART. 3 – SOCI

1. Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. Ci sono tre categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.*
- 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.*
- 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.*
- 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.*

Art. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 1. I soci possono recedere dall'associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.*
- 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.*
- 3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.*

ART. 6 - ORGANI

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci*
 - b) il Consiglio Direttivo*
 - c) il Presidente*
 - d) il vice Presidente**
- 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.*

ART. 7 – L'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.*
- 2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;*
- 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.*

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;*
- fissare l'importo della quota sociale annuale;*
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;*
- approvare l'eventuale regolamento interno;*
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;*
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;*
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.*

ART. 9 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il consiglio direttivo è composto da numero cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Dura in carica quattro anni. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.*
- 2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.*
- 3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.*

ART. 12 - PRESIDENTE

- 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.*

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE

- 1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;*
 - b) donazioni e lasciti;*
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.**
- 2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.*
- 3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.*

ART. 14 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

- 1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.*
- 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal*

presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

- 3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.*

ART. 15 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'anno di gestione 2010-2011 decorre dall'1 settembre 2010 al 31 dicembre 2011.

2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.